

Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il mondo dell'istruzione (scuola, istruzione e formazione professionale, università, Istituzioni AFAM)

7 settembre 2022

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), dal 5 marzo 2020 erano state sospese, su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative all'anno scolastico 2019/2020 nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all'anno accademico 2019/2020 nelle università e nelle istituzioni AFAM. Al contempo, era stata attivata la didattica a distanza.

Per fronteggiare tale situazione, erano stati assunti diversi interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e universitario con la salvaguardia del diritto allo studio, al contempo garantendo gli stessi da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.

Successivamente, era stato consentito, in particolare, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico, lo svolgimento in presenza degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo relativi allo stesso a.s. 2019/2020.

Nel prosieguo, erano state introdotte varie disposizioni volte a garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza nei servizi educativi e nelle scuole per l'a.s. 2020/2021, nonché nelle università e nelle istituzioni AFAM, per l'a.a. 2020/2021.

Tuttavia, a partire da ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, erano state progressivamente introdotte nuove disposizioni limitative delle attività didattiche in presenza. Un riavvio delle stesse attività, con diverse modulazioni, era stato poi previsto per le università e le istituzioni AFAM a partire da gennaio 2021 e, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole, dal 7 aprile 2021.

Per l'a.s. 2021/2022 è stato previsto che le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali.

Per l'a.a. 2021/2022, le attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus nel mondo dell'istruzione

Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 \(L. 13/2020\)](#) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di **sospensione**, con DPCM, **del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore**, compresa quella universitaria, **salvo le attività formative svolte a distanza**, nonché la sospensione dei **viaggi di istruzione**, sia sul territorio nazionale, sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni. In particolare, a seguito del [DPCM 4 marzo 2020](#), dal **5 marzo 2020** sull'intero territorio nazionale erano stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, i viaggi di istruzione comunque denominati, nonché la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di **attività formative a distanza**. Erano stati esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie. Per tutta la durata della sospensione, i dirigenti scolastici erano stati chiamati ad attivare modalità di **didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Anche nelle università e nelle Istituzioni AFAM le attività didattiche o curriculari potevano essere svolte con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, dovevano assicurare il **recupero** delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultassero funzionali al completamento del percorso didattico

Preliminarmente, si ricorda che le disposizioni di tutti i DPCM si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020)** ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno originariamente (v. *infra*) di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, **originariamente** (v. *infra*) **fino al 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#)), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. p) e q) e art. 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020 (art. 5, co. 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato senza soluzione di continuità le sospensioni già indicate.

Qualche prima variazione era intervenuta, limitatamente alla formazione superiore **dal 4 maggio 2020**: infatti, il [DPCM 26 aprile 2020](#) aveva previsto che nelle università e nelle istituzioni AFAM potevano essere svolti **esami, tirocini, attività di ricerca** e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed **esercitazioni**, ed era, altresì, consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi fosse un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che fossero adottate **misure organizzative di prevenzione e protezione adeguate**.

E', poi, intervenuto il [D.L. 16 maggio 2020, n. 33 \(L. 74/2020\)](#) che ha previsto che le attività dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di corsi per le professioni sanitarie e università per anziani sono svolte con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 13).

In linea generale, lo stesso [D.L. 33/2020](#) ha disposto che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, **nelle more dell'adozione dei DPCM**, le regioni, informando contestualmente il Ministro della salute, potevano introdurre **misure derogatorie**, originariamente ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dagli stessi DPCM (art. 1, co. 16). Successivamente, tale previsione è stata modificata dal [D.L. 125/2020](#) (L. 159/2020: art. 1, co. 2, lett. a)), che ha disposto che le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie **restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM**, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche **ampliative**.

Lo stesso [D.L. 33/2020](#) aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (al riguardo, vedi *infra*) (art. 3, co. 1).

Nel prosieguo, il [DPCM 11 giugno 2020](#) aveva previsto che **dal 15 giugno 2020** erano esclusi dalla sospensione gli **esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni**, a condizione che fossero rispettate le misure di prevenzione e sicurezza adeguate.

Successivamente, il [D.L. 30 luglio 2020, n. 83 \(L. 124/2020\)](#) aveva prorogato al **15 ottobre 2020** (nuovo termine dello stato di emergenza [deliberato](#) dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del [D.L. 19/2020](#) (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Nel prosieguo, il [DPCM 7 agosto 2020](#) - come modificato dal [DPCM 7 settembre 2020](#) - aveva previsto che, **fino al 7 ottobre 2020**, sull'intero territorio nazionale:

- in relazione alla ripresa in presenza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari (v. *infra*, successivo paragrafo), le istituzioni scolastiche continuavano a **predispone ogni misura utile all'avvio e al regolare svolgimento dell'a.s. 2020/2021**, anche sulla base delle (nuove) [Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia](#), di cui all'allegato 21, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute, l'INAIL, la Fondazione Bruno Kessler, la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna;
- le attività didattiche e curriculari delle **università** dovevano essere svolte nel rispetto delle **linee guida** del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18 – che, in particolare, delineavano il ricorso ad una **didattica mista**, parte in presenza e parte a distanza -, nonché sulla base del (nuovo) **Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19**, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo si applicavano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni AFAM.

Ancora dopo, è intervenuto il già citato [D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#) (L. 159/2020) che aveva prorogato al **31 gennaio 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020](#)) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b).

Si erano dunque succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano innanzitutto progressivamente esteso il ricorso alla **didattica digitale integrata** nelle scuole di istruzione secondaria.

In particolare, **dal 6 novembre al 3 dicembre 2020**, in base al [DPCM 3 novembre 2020](#), su **tutto il territorio nazionale**:

- il **100%** delle attività nelle scuole di **istruzione secondaria di secondo grado** si doveva svolgere tramite il ricorso alla **didattica digitale integrata**. Nelle regioni con un livello di rischio alto (**zone rosse**), il ricorso alla didattica a distanza si estendeva anche agli studenti del **secondo e terzo anno di istruzione secondaria di primo grado**. Restava in ogni caso salva la possibilità di svolgere **attività in presenza** per l'uso dei **laboratori** o per garantire l'inclusione scolastica degli **alunni con disabilità** e, in generale, con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal [DM 89/2020](#) (con il quale sono state adottate le [Linee guida per la Didattica digitale integrata per l'a.s. 2020/2021](#)), e dall'[ordinanza del Ministro dell'istruzione 134/2020](#) (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi e riguardante sempre l'a.s. 2020/2021: v. *infra*), garantendo comunque il collegamento *on line* con gli alunni della classe che erano in didattica digitale integrata;
- le attività didattiche continuavano a svolgersi in **presenza** nei **servizi educativi per l'infanzia**, nelle **scuole dell'infanzia** e in quelle del **primo ciclo di istruzione** (salvo quanto già detto per le zone rosse), ma con **uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

- restavano **sospesi** le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le **uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (tali attività erano state sospese dal 14 ottobre 2020);

Per l' **università**, il medesimo DPCM 3 novembre 2020 aveva stabilito che nelle **zone gialle e arancioni** si potevano svolgere in presenza solo le attività relative al **primo anno dei corsi di studio**, nonché quelle dei **laboratori**. Nelle **zone rosse** era, invece, sospesa la frequenza delle attività formative delle università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali **attività a distanza**, fatta eccezione per i corsi post universitari delle professioni sanitarie, che, come in precedenza, potevano proseguire anche in presenza.

A seguito dello stesso DPCM, che aveva sospeso anche "lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private" (art.1, co. 9, lett. z)), con [nota prot. 1979 del 4 novembre 2020](#) il Ministero dell'istruzione aveva disposto la **sospensione** dello svolgimento delle **prove scritte della procedura straordinaria** per l'immissione in ruolo di personale docente su posti comuni e di sostegno nella **scuola secondaria di primo e secondo grado**.

In base alla medesima nota 1979/2020, le procedure del concorso per **Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA)** proseguivano, invece, regolarmente.

Nel prosieguo, era intervenuto il [D.L. 158 del 2 dicembre 2020](#), che aveva esteso da 30 a **50 giorni** il **termine massimo** di vigenza delle misure adottate con i **DPCM** adottati ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 1). Tale previsione è poi stata riversata nel [D.L. 172/2020](#) (art. 1, co. 3-bis), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 2) ha abrogato il D.L. 158/2020, facendone salvi gli effetti.

E', dunque, stato adottato il [DPCM 3 dicembre 2020](#) – le cui disposizioni si sono applicate, in generale, **fino al 15 gennaio 2021** – che, confermando l'attività didattica in **presenza** nei **servizi educativi per l'infanzia**, nella **scuola dell'infanzia** e nel **primo ciclo**, aveva stabilito che le istituzioni scolastiche secondarie di **secondo grado** dovevano garantire, a decorrere **dal 7 gennaio 2021**, l'**attività didattica in presenza** al **75%** degli studenti. Prima di tale data, l'attività didattica doveva essere svolta al 100% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Nelle **zone rosse**, in ogni caso, l'attività didattica doveva essere svolta – come in precedenza - **a distanza** a cominciare **dal secondo anno** della **scuola secondaria di primo grado**. Restava comunque confermata la possibilità di svolgere attività in presenza, anche nelle scuole secondarie di secondo grado, qualora fosse necessario l'uso di **laboratori** o per mantenere una relazione educativa che realizzasse l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Lo stesso DPCM ha altresì previsto l'istituzione **presso ciascuna prefettura** di un **tavolo di coordinamento**, presieduto dal prefetto - e al quale partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile), delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale - per la definizione del più idoneo **raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico**. In base allo stesso DPCM, all'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un **documento operativo** sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel documento, il prefetto ne dà comunicazione al **Presidente della regione**, che adotta una o più **ordinanze**, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale (tale previsione, confermata nei successivi DPCM, è poi stata disciplinata con norma primaria dal [D.L. 73/2021](#)-L. 106/2021: art. 58, co. 4-sexies. Da ultimo, le [Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico](#), adottate con [Ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, 30 agosto 2021](#) hanno previsto che gli stessi tavoli possono prevedere trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, hanno previsto che i medesimi tavoli sono **integrati** con la partecipazione del Dirigente regionale della prevenzione sanitaria e possono contemplare anche la partecipazione del mobility manager di area).

Inoltre, il DPCM 3 dicembre 2020 aveva confermato la sospensione di **viaggi d'istruzione**, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Per l'**università**, lo stesso DPCM aveva confermato quanto già previsto dal DPCM 3 novembre 2020.

Successivamente, l'art. 1 dell'[Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020](#), sostanzialmente modificando quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, aveva ridotto al **50%**, per il periodo **dal 7 al 15 gennaio 2021**, l'attività didattica in presenza nelle **scuole secondarie di secondo grado**.

Tali previsioni erano poi state superate dal [D.L. 1/2021](#) (art. 4), il cui contenuto è stato a sua volta riversato nel già citato [D.L. 172/2020](#) (art. 1-*quater*), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 3) ha abrogato il D.L. 1/2021, facendone salvi gli effetti.

In particolare, era stata disciplinata in via legislativa la graduale ripresa dell'attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado nel **periodo dal 7 al 16 gennaio 2021**, prevedendo che:

- nei giorni **7, 8 e 9 gennaio 2021**, su tutto il territorio nazionale, l'attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado si doveva svolgere a distanza per il 100% della popolazione studentesca;
- nei giorni **dall'11 al 16 gennaio 2021**, nelle **zone rosse** l'attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado continuava a svolgersi a distanza per il 100% della popolazione studentesca;
- nei giorni **dall'11 al 16 gennaio 2021**, nelle **zone gialle e arancioni** le scuole secondarie di secondo grado dovevano garantire l'attività didattica in presenza almeno al 50% degli studenti. La restante parte dell'attività didattica era svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Con riferimento a tale previsione, con [nota n. 13 del 6 gennaio 2021](#), il Ministero dell'istruzione aveva fatto presente che "In una lettura sistematica delle disposizioni vigenti, la ripresa dell'attività in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesca dovrà essere realizzata secondo le azioni delineate dai piani operativi derivanti dall'attività dei 'tavoli prefettizi', di cui al DPCM 3 dicembre 2020, che hanno provveduto a coordinare le esigenze delle istituzioni scolastiche e dei servizi di trasporto sui territori di competenza, proprio in vista della ripresa della scuola in presenza.

Resta inteso che sono da osservarsi le **eventuali diverse determinazioni più restrittive deliberate dalle Regioni e dagli Enti locali** nell'esercizio delle rispettive competenze".

A fronte di tali previsioni, alla data dell'11 gennaio 2021 l'attività didattica era stata ripresa in presenza almeno al 50% **solo in 3 regioni** ([Toscana](#), [Abruzzo](#), [Valle d'Aosta](#)), nonché nelle due province autonome di [Trento](#) (dal 7 gennaio) e di [Bolzano](#) (dal 7 gennaio e fino al 75%). Nelle altre regioni erano state adottate ordinanze che avevano rinviato la data della ripresa dell'attività didattica in presenza.

Ancora dopo, il [D.L. 2/2021](#) (L. 29/2021) aveva prorogato al **30 aprile 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza** dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021](#)) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Nel prosieguo, era dunque intervenuto il [DPCM 14 gennaio 2021](#), le cui disposizioni si sono applicate dal 16 gennaio al **5 marzo 2021**.

In base al DPCM:

- **dal 18 gennaio 2021** le **scuole secondarie di secondo grado** dovevano adottare forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che, **almeno al 50% e fino ad un massimo del 75%** degli studenti fosse garantita l'attività didattica in presenza. La rimanente parte dell'attività si doveva svolgere a distanza. Restava garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l'uso di **laboratori** o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli **alunni con disabilità** o con bisogni educativi speciali;
- nei **servizi educativi per l'infanzia**, nelle **scuole dell'infanzia** e nel **primo ciclo** la didattica continuava a svolgersi in **presenza**. Restava fermo l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

- restavano **sospesi** i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- per l'**università**, ferme restando le disposizioni limitative già previste per le zone rosse, per le **zone gialle e arancioni** era stata reintrodotta la possibilità di erogare la **didattica sia in presenza sia a distanza**, sulla base di piani di organizzazione della didattica predisposti dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Tali previsioni si applicavano anche, per quanto compatibili, alle Istituzioni **AFAM**, ferme restando le attività che dovevano necessariamente svolgersi in presenza.

Rispetto allo scenario delineato dal DPCM, peraltro, si erano susseguiti i provvedimenti regionali che, in termini diversi, avevano disposto un più massiccio ricorso, per le scuole, alla didattica digitale integrata.

Infine, il DPCM aveva previsto che **dal 15 febbraio 2021** erano consentite le prove selettive dei **concorsi pubblici** nei casi in cui era prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Su questa base, con [nota del 19 gennaio 2021](#), il Ministero dell'istruzione aveva pubblicato le nuove date delle prove della procedura per l'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si sono **svolte fra il 15 e il 19 febbraio**.

Nel prosieguo, era intervenuto il [DPCM 2 marzo 2021](#), che aveva previsto ulteriori possibilità di ricorso alla didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Preliminarmente, si ricorda che l'applicabilità delle previsioni recate dal DPCM – originariamente prevista **dal 6 marzo al 6 aprile 2021 - fatta eccezione** per la cessazione delle limitazioni previste per le zone gialle nelle **zone bianche** (art. 7), che si sono applicate **dal 3 marzo 2021** (art. 57) – è stata successivamente prolungata **fino al 31 dicembre 2021**, salvo quanto diversamente disposto (v. *infra*).

In particolare, per il periodo 6 marzo-6 aprile 2021, il DPCM 2 marzo 2021 aveva previsto, per le **zone gialle** (art. 21) e **arancioni** (art. 34), che:

- le **scuole secondarie di secondo grado** dovevano adottare forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che **almeno al 50% e fino ad un massimo del 75%** degli studenti fosse garantita l'**attività didattica in presenza**. La rimanente parte dell'attività si doveva svolgere a distanza. Restava garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l'uso di **laboratori** o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli **alunni con disabilità** o con bisogni educativi speciali;
- nei **servizi educativi per l'infanzia**, nelle **scuole dell'infanzia** e nel **primo ciclo** la didattica continuava a svolgersi **in presenza**, fermo restando l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Nelle **zone rosse**, le attività dei **servizi educativi dell'infanzia** erano **sospese** e le attività scolastiche e didattiche delle **scuole di ogni ordine e grado** si dovevano svolgere esclusivamente con modalità **a distanza**, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l'uso di **laboratori** o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli **alunni con disabilità** o con bisogni educativi speciali (art. 43). Tuttavia, con **ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione** interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'**esenzione** dell'applicazione di tali misure (art. 38, co. 2).

Infine, il DPCM aveva confermato l'operatività del **tavolo di coordinamento** istituito presso ciascuna prefettura (art. 21) e ha confermato che restavano **sospesi** i **viaggi di istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art. 22).

Per le **attività di formazione superiore**, il DPCM aveva confermato la possibilità, nelle **zone gialle e arancioni**, di erogare la **didattica universitaria sia in presenza sia a distanza**, sulla base di piani di organizzazione della stessa didattica predisposti dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, e di quanto previsto dagli allegati 18 e 22 (artt. 23 e 34).

Nelle **zone rosse**, il DPCM aveva confermato che la frequenza delle attività formative e curriculari delle università era sospesa, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività **a distanza**. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, potevano proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza, fermo restando il rispetto delle linee guida di cui agli allegati 18 e 22 (art. 44). Tuttavia, con **ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata**, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'**esenzione** dell'applicazione di tali misure (art. 38, co. 2).

Tutte le previsioni si applicavano anche, per quanto compatibili, alle Istituzioni **AFAM**, ferme restando le attività che dovevano necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che poteva acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato territoriale di coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori (artt. 23 e 44).

Ancora dopo, gli interventi sono stati disposti con norme primarie. In particolare, sono dapprima intervenuti il [D.L. 44/2021](#) (L. 76/2021), il [D.L. 52/2021](#) (L. 87/2021) e il [D.L. 105/2021](#) (L. 126/2021) che hanno delineato questo quadro:

- **fino al 31 dicembre 2021**, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal **DPCM 2 marzo 2021**, salvo diverse determinazioni recate dagli stessi D.L. (art. 1, co. 1, D.L. 44/2021 e art. 1, co. 1, D.L. 52/2021; art. 12, co. 2, D.L. 105/2021);
- **dal 7 al 25 aprile 2021**, sull'**intero territorio nazionale** era assicurato lo svolgimento in **presenza** delle attività dei **servizi educativi per l'infanzia** e dell'attività didattica della **scuola dell'infanzia**, della **scuola primaria** e del **primo anno della scuola secondaria di primo grado**. Era possibile derogare solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Nelle **zone gialle e arancioni**, si svolgeva in **presenza** anche l'attività del **secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado** (art. 2, co. 1 e 2, D.L. 44/2021). **Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'a.s. 2020-2021**, l'attività in **presenza** anche nel **secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado** (oltre che nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) è stata prevista sull'**intero territorio nazionale**. Era possibile derogare solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità (art. 3, co. 1, D.L. 52/2021);
- per la **scuola secondaria di secondo grado**, **dal 7 al 25 aprile 2021** l'attività didattica era **a distanza** nelle **zone rosse** e in **presenza**, per un numero di studenti **fra il 50% e il 75%**, nelle **zone gialle e arancioni** (art. 2, co. 2, D.L. 44/2021). **Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'a.s. 2020/2021**, l'attività didattica in presenza doveva essere assicurata ad almeno il 50% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Era possibile derogare solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. In particolare, nelle **zone rosse** doveva essere garantita l'attività in presenza per un numero di studenti **fra il 50% e il 75%**; nelle **zone gialle o arancioni**, l'attività in presenza doveva essere garantita per un numero di studenti **fra il 70% e il 100%** (art. 3, co. 1 e 2, D.L. 52/2021);
- **fino alla conclusione dell'a.s. 2020/2021**, sull'intero territorio nazionale era sempre garantita la possibilità di svolgere attività **in presenza** qualora fosse necessario l'**uso di laboratori** o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (art. 2, co. 3, D.L. 44/2021 e art. 3, co. 3, D.L. 52/2021);
- per le attività didattiche e curriculari nelle **università**, **dal 7 al 25 aprile 2021** si applicavano le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 (infatti, il D.L. 44/2021, non ha introdotto disposizioni diverse). Le stesse previsioni si applicavano anche, per quanto compatibili, alle Istituzioni **AFAM**, ferme restando le attività che dovevano necessariamente svolgersi in presenza. **Dal 26 aprile e fino al 31 luglio 2021**, le stesse attività dovevano essere svolte **prioritariamente in presenza** nelle **zone gialle e arancioni**; **nelle zone rosse, potevano** essere svolte **in presenza** le attività formative relative al **primo anno** dei

corsi di studio, ovvero quelle rivolte a **classi con ridotto numero di studenti**. Inoltre, nello stesso periodo, **salva diversa valutazione delle università, gli esami, le prove e le sedute di laurea** dovevano essere svolti **in presenza sull'intero territorio nazionale**, così come le **attività di orientamento e tutorato** e le attività dei **laboratori**, ed erano aperte **le biblioteche, le sale lettura e le sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento**. Le attività si svolgevano secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dalle università nel rispetto di **linee guida** adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Le stesse disposizioni si applicavano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni **AFAM**, ferme restando le attività che dovevano necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che poteva acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato territoriale di coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori (art. 3, co. 3 e 4, D.L. 52/2021) .

Ad ogni modo, il [D.L. 52/2021](#) (L. 87/2021: art. 10, co. 1 e 2) e il [D.L. 105/2021](#) (L. 126/2021: art. 2, co. 1) hanno anche prorogato, rispettivamente, al 31 luglio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza togliere grassetto dichiarato con [delibera](#) del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021) e al **31 dicembre 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con l'art. 1 dello stesso D.L.) la possibilità di intervento con **DPCM** prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, hanno prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) .

Inoltre, il [D.L. 111/2021](#) (L. 133/2021) - nel quale è stato riversato, con modifiche, il [D.L. 122/2021](#) (contestualmente abrogato) - ha previsto che:

- nell'**a.s. 2021-2022**, sull'intero territorio nazionale, le attività dei **servizi educativi per l'infanzia**, delle **scuole dell'infanzia** e delle **scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado** sono svolte **in presenza. Fino al 31 dicembre 2021**, tuttavia, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono **derogare** a tale previsione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, **esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità**. In ogni caso, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (art. 1, co. 1 e 4);
- nell'**a.a. 2021/2022** le attività delle **università** e degli **ITS** sono svolte **prioritariamente in presenza** (art. 1, co. 1);
- **fino al 31 dicembre 2021**, in tutte le **istituzioni educative, scolastiche e universitarie** si applicano alcune **misure minime di sicurezza**. Si tratta di: obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta **eccezione** per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive; **fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale** preposto alle attività scolastiche e didattiche nei **servizi educativi per l'infanzia**, nelle **scuole dell'infanzia** e nelle **scuole di ogni ordine e grado**, laddove sono presenti **alunni esonerati** dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; raccomandazione di rispetto di una **distanza** di sicurezza interpersonale di **almeno un metro, salvo che** le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; **divieto** di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o **temperatura corporea superiore a 37,5°C**. Ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, inclusa la **deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità**, nonché per le **classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale**, può essere disciplinato con protocolli e linee guida adottati con Ordinanza del Ministro della salute (art. 1, co. 14, D.L. 33/2020-L. 74/2020 e art. 10-bis, D.L. 52/2021 - L. 87/2021) (art. 1, co. 2 e 3, secondo periodo);
- in caso di **soggetti risultati positivi** all'infezione da COVID-19 o di **casi sospetti**, nell'ambito dei **servizi educativi per l'infanzia**, nelle **istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione**,

e nelle **università** si applica quando disposto con Ordinanza del Ministro della salute ai sensi delle disposizioni precedentemente richiamate (art. 1, co. 3, primo periodo);

- il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un **piano di screening della popolazione scolastica**. A tal fine, è autorizzata la spesa di **€ 100 mln** (art. 1, co. 9);

Qui il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV 2 nelle scuole;

- **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021**, devono possedere ed esibire la **certificazione verde COVID-19** (fatta eccezione soggetti per i esenti dalla campagna vaccinale):
 - il **personale** scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), e degli ITS, nonché il personale universitario. Il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato **assente ingiustificato** e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A decorrere **dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso**. La sospensione opera fino al conseguimento della certificazione verde, nonché alla scadenza del contratto attribuito per la supplenza, che non può superare 15 giorni (art. 1, co. 6).
Per la sostituzione del personale scolastico assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2021 (art. 1, co. 10);
 - gli **studenti** universitari, quelli delle istituzioni AFAM e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, nonché quelli degli ITS e dei percorsi IFTS (art. 1, co. 6);
 - **chiunque** (dunque, soggetti interni ed esterni, inclusi, ad es., genitori, personale addetto a ristorazione, manutenzioni, pulizie) acceda alle strutture (incluse, ad es., le mense) scolastiche, educative e formative, universitarie (incluse, ad es., le mense e le residenze universitarie), delle istituzioni AFAM, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

La **verifica** del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 è affidata ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle altre istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro, oltre che, a campione, dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle altre istituzioni. Sono previste alcune possibilità di **delega**. Le verifiche relative agli studenti universitari, nonché quelle relative a chiunque (fatta eccezione per il personale) acceda alle strutture delle università, delle istituzioni AFAM e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università sono svolte a campione. E' prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** per la violazione dell'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde (art. 1, co. 6).

Tutta la disciplina introdotta si applica, **per quanto compatibile**, anche ai sistemi regionali **leFP**, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi **IFTS**, agli **ITS**, alle istituzioni **AFAM** e alle **altre istituzioni di alta formazione collegate alle università** (art. 1, co. 7: al riguardo, si veda quanto osservato nel [dossier n. 420/2](#)).

Inoltre, il [decreto-legge n. 4 del 2022](#) ([legge n. 25 del 2022](#)), cosiddetto Sostegni-*ter*, ha disciplinato la **fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2** da parte delle **farmacie** e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto, tra le istituzioni scolastiche, del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#)), allo scopo incrementato di **45,22** milioni di euro per l'anno 2022 (art. 19, commi 1-3). Esso, inoltre, ha esteso, agli alunni delle **scuole primarie**, la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'**esecuzione gratuita di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test antigenici alla popolazione scolastica (di cui all'art. 5, comma 1, del [decreto-legge n. 1 del 2022](#)) è stata incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022 (art. 30, comma 2).

Si segnala poi che, in attuazione dell'art. 13-bis, comma 2, del [decreto-legge n. 221 del 2021](#), è stato adottato il [DPCM 26 luglio 2022](#), recante "**Linee guida** sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli **standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici** e in quelli confinati degli stessi edifici".

Successivamente, il [decreto-legge n. 68 del 2022](#) (legge n. 139 del 2022) ha previsto che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione nelle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applicasse l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio, tale disposizione ha previsto che, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022, non si applicasse la misura di sicurezza di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), [del decreto-legge n. 52 del 2021](#) (L. 87/2021) (art. 11, comma 2).

Da ultimo, il Ministero dell'istruzione ha inviato alle scuole, il 28 agosto 2022, il [vademecum Covid-19](#) con le indicazioni per l'avvio dell'**anno scolastico 2022/2023**.

Le misure di sostegno per il mondo dell'istruzione (compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Gli interventi specifici per il mondo della scuola

I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore dell'istruzione sono stati previsti dal [D.L. 2 marzo 2020, n. 9](#), che aveva introdotto disposizioni inerenti alla validità dell'a.s. 2019/2020 (art. 32), all'assistenza agli alunni con disabilità (art. 9), alla disciplina applicabile in relazione ai viaggi di istruzione sospesi (art. 28, co. 9), alla presa di servizio dei vincitori della procedura per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (art. 20).

Le previsioni recate dal [D.L. 9/2020](#) sono poi state inserite, durante l'esame parlamentare, in alcuni casi con modifiche, nel [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), al contempo prevedendo, nella relativa legge di conversione ([L. 27/2020](#)), l'abrogazione dello stesso [D.L. 9/2020](#), con salvaguardia degli effetti giuridici da esso prodotti.

Nel prosieguo, sono intervenuti numerosi altri decreti-legge. In vari casi, le previsioni recate da un D.L. sono state integrate, ovvero modificate, ovvero estese ai successivi a.s., da successivi D.L. o da successive leggi, che, a loro volta, hanno introdotto nuove previsioni.

Di seguito si darà conto delle previsioni, per quanto possibile, in maniera accorpata.

In particolare:

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 121-ter) ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non potevano effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), **l'a.s. 2019-2020 conservava comunque validità**. Erano del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

In seguito, il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 91) ha previsto che le **attività didattiche** (relative all'a.s. o formativo 2019/2020) dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (**leFP**), nonché dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (**IFTTS**) e degli Istituti tecnici superiori (**ITS**) erano svolte, a seguito dell'emergenza da COVID-19, con modalità **a distanza**. Per i medesimi percorsi, sono state fatte altresì salve la **validità** dello stesso **anno scolastico o formativo 2019/2020**, anche qualora non si fosse riusciti ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si fosse determinata una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte.

Le previsioni relative a leFP, IFTTS e ITS sono state riproposte, con riferimento all'**anno scolastico o formativo 2020/2021**, dal [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 58, co. 2, lett. e);

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 87, co. 3-ter) ha disposto che la **valutazione degli apprendimenti**, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza **nell'a.s. 2019/20**, produceva gli stessi effetti della valutazione in presenza.

Tale previsione è poi stata estesa all'**a.s. 2020/2021** dal [D.L. 183/2020](#) ((L. 21/2021: art. 5, co. 3);

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 120, co. 1-3, 5-5-*bis*, 6 e 7) ha incrementato di **€ 85 mln** per il 2020 le risorse destinate all'**innovazione digitale** e alla didattica laboratoriale. L'incremento è stato destinato: per **€ 10 mln**, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di **strumenti digitali** utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per **€ 70 mln**, a mettere a disposizione degli **studenti meno abbienti**, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per **€ 5 mln** a **formare il personale scolastico** sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole potevano comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità.

Gli € 85 mln previsti dal [D.L. 18/2020](#) sono stati ripartiti con [DM 26 marzo 2020, n. 187](#), che ha anche disposto che, **sempre** per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, le somme di cui al [DM 28 marzo 2019, n. 279](#), concernente le risorse in conto capitale per il 2019 e il 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, erano incrementate di **€ 2 mln**, a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2020 dall'art. 1, co. 62, secondo periodo, della L. 107/2015.

Al contempo, il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 120, co. 6- *bis* e 7) ha stanziato **€ 2 mln** per il **2020** a favore delle **scuole paritarie** per la dotazione di **piattaforme e strumenti digitali** utili per l'apprendimento a distanza e per i dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, disponendo che le risorse dovevano essere ripartite con gli stessi criteri utilizzati per le scuole statali.

In attuazione, è intervenuto il [DM 29 luglio 2020, n. 78](#). Qui il [D.D. n. 1019](#) e il [D.D. n. 1020](#) del 25 agosto 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali.

Ulteriori incrementi delle risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale sono stati previsti:

- dal [D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020](#): art. 2, co. 3-*bis*): **€ 2 mln** per il **2020**;
- dal [D.L. 137/2020](#) ([L. 176/2020](#): art. 21, co. 1-6, 6-*quinquies* e 7-*bis*): **€ 85 mln** per il **2020**, nonché **€ 2 mln** per il **2021** specificamente destinati alla regione **Val D'Aosta** e alle province autonome di **Trento** e di **Bolzano**, per l'acquisto di **dispositivi e strumenti digitali individuali** per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle **piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza** e per la necessaria **connettività di rete**.

Per il riparto degli 85 mln è intervenuto il [DM 2 novembre 2020, n. 155](#). [Qui](#) l'allegato. Per il riparto dei 2 mln è intervenuto il [DM 153 del 5 maggio 2021](#);

- dalla **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art 1, co. 512): **€ 8,1 mln annui, dal 2021**, al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica;

- dal [D.L. 41/2021](#) ([L. 69/2021](#): art. 32): **€ 35 mln** per il **2021** per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di **didattica digitale integrata** nelle **regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare, le risorse sono destinate all'acquisto di **dispositivi e strumenti digitali individuali**, anche al fine di assicurare una **connettività di dati illimitata**, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo **sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale** integrata, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata;

- dal [D.L. 73/2021](#) ([L. 106/2021](#): art. 58, co. 5-*ter* e 5-*quater*): **€ 20 mln** per il **2021** per la concessione in **comodato d'uso gratuito** agli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito di **dispositivi digitali dotati di connettività**, al fine, fra l'altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata;

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 77) ha autorizzato la spesa di **€ 43,5 mln nel 2020** per consentire alle **istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione** – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di **materiali** per la **pulizia straordinaria** dei locali, nonché di **dispositivi di protezione e igiene personale**.

In attuazione, è intervenuto il [DM 26 marzo 2020, n. 186](#) che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse erano riferite al "**Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici**";

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 120, co. 4-7) ha autorizzato le **scuole statali** a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, **contratti** sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con **assistenti tecnici**, nel limite complessivo di **1.000 unità**, al fine di assicurare anche nelle **scuole dell'infanzia** e in quelle del **primo ciclo** la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di **didattica a distanza**.

Al riparto degli **assistenti tecnici** si è proceduto con il medesimo [DM 26 marzo 2020, n. 187](#), che ha assegnato la dotazione organica aggiuntiva agli Uffici scolastici regionali.

Analoga possibilità è poi stata prevista per i mesi **da settembre a dicembre 2020** - e, dunque, con contratti fino al 31 dicembre 2020 - dal [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) ([L. 77/2020](#): art. 230-*bis*, co. 1). Da ultimo, la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 966-967) ha previsto la **proroga** dei contratti **fino al 30 giugno 2021** e, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, ha **incrementato** la relativa **dotazione organica** di 1000 posti a decorrere **dall'a.s. 2021/2022**;

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 121-*bis*) ha previsto che i soggetti vincitori della procedura selettiva per l'internalizzazione dei **servizi di pulizia scolastica** che non avevano potuto prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali. Nel prosieguo, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 230, co. 2-*ter* e 2-*quater*) ha previsto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di **contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020**, a completamento dell'orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti a tempo parziale;
- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 121) ha previsto che, al fine di favorire la **continuità occupazionale** dei **docenti** già titolari di **contratti di supplenza breve e saltuaria**, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegnava comunque alle **scuole statali** le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulavano contratti a tempo determinato con **personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente** provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di **potenziare le attività didattiche a distanza**;
- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 4-*ter*, co. 1) ha disposto che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali potevano fornire l'**assistenza agli alunni con disabilità** mediante erogazione di **prestazioni individuali domiciliari**, finalizzate in particolare al sostegno nella fruizione delle **attività didattiche a distanza**. Ciò, tenendo conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi. Inoltre, ha previsto (art. 48) che **durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici**, le pubbliche amministrazioni garantivano, anche avvalendosi di gestori privati, **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi (per quanto concerne gli alunni con disabilità, ciò riguarda anche le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione). In seguito, il [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) ([L. 77/2020](#): art. 109) ha disposto che tali prestazioni potevano essere fornite **anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti**, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, **anche** dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto;
- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 73, co. 2-*bis*) ha disposto che, fino al 31 luglio 2020, le **sedute degli organi collegiali** delle scuole potevano svolgersi in **videoconferenza**, anche ove ciò non fosse previsto nei regolamenti interni. Successivamente, tale possibilità è stata consentita prima fino al 15 ottobre 2020 ([D.L. 83/2020-L. 124/2020](#): art. 1, co. 3, e allegato 1, punto 16), poi fino al 31 dicembre

2020 ([D.L. 125/2020](#): art. 3, co. 1), poi fino al 30 aprile 2021 ([D.L. 183/2020](#) -L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, punto 10), poi fino al 31 luglio 2021 ([D.L. 52/2021](#) - L. 87/2021: art. 11 e allegato 2, punto 6) e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2021 ([D.L. 105/2021](#)- L. 126/2021: art. 6 e allegato A, numero 2);

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 88-bis, co. 8-10) ha previsto un **rimborso** per i **viaggi** e le **iniziative di istruzione sospesi**, da corrispondere anche mediante un *voucher* di pari importo utilizzabile entro 12 mesi dall'emissione (tranne nei casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardasse la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali doveva essere sempre corrisposto un rimborso). Sono stati fatti salvi, con effetto per l'**a.s. 2020/2021**, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del [D.L. 6/2020](#), che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole potevano modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. Successivamente, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 182, co. 3-bis, lett. a) e b)) ha esteso (da 12) a **18 mesi** il periodo di validità dei *voucher* e ha esteso la previsione di corresponsione del **rimborso con restituzione della somma versata**, senza emissione di *voucher*, anche ai soggiorni di studio degli studenti del **quarto anno** delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei **programmi internazionali di mobilità studentesca** previsti per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021**.

A sua volta, il [D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020](#)) ha disciplinato la regolare conclusione dell'a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato, e ha dettato le prime indicazioni per l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021.

In particolare, con riferimento all'**a.s. 2019/2020**, ha stabilito che con ordinanze del Ministro dell'istruzione si dovevano disciplinare:

- i **requisiti per l'ammissione alla classe successiva** degli studenti della **scuola secondaria** di primo e di secondo grado. A tal fine, si **derogava** alle previsioni relative alla **frequenza minima** necessaria e alla **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento**, ovvero alla **sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio**. Rimaneva comunque ferma la **non ammissione** in caso di **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su **richiesta delle famiglie**, i dirigenti scolastici dovevano valutare la **reiscrizione** al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019-2020 per **alunni con disabilità** per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (art. 1, co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-ter).

In attuazione, è intervenuta l' [ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020](#);

- i criteri generali dell'eventuale integrazione e **recupero degli apprendimenti** relativi all'a.s. 2019/2020, che doveva avvenire nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere **dal 1° settembre 2020** (art. 1, co. 2).

Al riguardo, ha disposto la già citata [ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020](#);

- i requisiti di ammissione e l'**ammissione agli esami di Stato** conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva **prescindere**, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle **prove INVALSI** (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento** (secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la **non ammissione** ove presenti **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai **candidati esterni** (art. 1, co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);

- le modalità di costituzione e di nomina delle **Commissioni** per l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, prevedendo che fossero composte da **commissari interni, con presidente esterno**. I risparmi così realizzati sono stati destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l'altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020 (art. 1, co. 3, lett. c), co. 4, alinea, e co. 9).

In attuazione, sono intervenute l' [OM 197 del 17 aprile 2020](#), e l' [OM 21 del 3 giugno 2020](#).

Il medesimo [D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020](#)) ha disposto che le ordinanze avrebbero disciplinato altresì le modalità di svolgimento degli **esami di Stato**.

In particolare, ha profilato due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica riprendesse o meno in presenza **entro il 18 maggio 2020**.

Con specifico riguardo all'ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell'attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il **primo ciclo** ha previsto la **rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe**, che doveva tenere conto altresì di un **elaborato** del candidato.

Per il **secondo ciclo**, ha previsto l'**eliminazione delle prove scritte** e la sostituzione con un unico **colloquio**, anche in modalità telematica. Del colloquio dovevano costituire comunque parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati **esterni**, nonché i candidati provenienti da percorsi di **istruzione parentale**, per i quali doveva essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (art. 1, co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo).

Quanto ai tempi, ha previsto che i **candidati esterni** dovevano svolgere gli **esami preliminari** per l'ammissione all'esame di Stato in presenza e sostenere lo stesso esame di Stato nel corso della **sessione straordinaria**. Qualora l'esame di Stato non si fosse concluso in tempo utile, essi, limitatamente all'a.a. 2020/2021, dovevano partecipare con **riserva** alle **prove di ammissione** ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un **sistema di studio estero** che non avessero conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, dovevano partecipare con riserva (art. 1, co. 7).

In attuazione, sono intervenute, per il **primo ciclo**, l' [ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020](#) e, per il **secondo ciclo**, l' [ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020](#).

Il 27 giugno 2020 è, poi, intervenuta l' [ordinanza n. 41](#), concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli **esami di idoneità** per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli **esami integrativi e preliminari** per il secondo ciclo di istruzione, nonché della **sessione straordinaria** dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Il medesimo [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha disposto, altresì, che le ordinanze avrebbero previsto specifiche modalità per l'**adattamento** di tutte le previsioni agli **studenti con disabilità** e a quelli con **disturbi specifici dell'apprendimento**, ovvero con **bisogni educativi speciali**, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti **degenti** in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all'**immunodepressione** (art. 1, co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5).

Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze 9, 10 e 11/2020.

Inoltre, sempre con riguardo all'a.s. 2019/2020, lo stesso [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha previsto che:

- i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, erano sospesi **fino al termine dell'a.s.** (dunque, fino al 31 agosto 2020) (art. 2, co. 6);
- le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici previste nel caso di reiterazione del **periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo** ([art. 1, co. 119, L. 107/2015](#)), qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, dovevano essere sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione (art. 2, co. 5).

In relazione all'a.s. **2020/2021**, il [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha disposto che, con ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si doveva procedere, in particolare:

- ad adattare e modificare le procedure e i tempi di **immissione in ruolo**, da concludere comunque **entro il 20 settembre 2020**, nonché le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine del 31 agosto previsto per la conclusione delle stesse. Rimaneva comunque fermo il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede (art. 2, co. 1, alinea e lett. b));
- a definire la **data di inizio** delle **lezioni**, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'a.s. (art. 2, co. 1, alinea e lett. a)).

Nella [seduta del 22 luglio 2020](#), il Consiglio dei Ministri – **non essendo intervenuta l'intesa entro 30 giorni** dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto era stato posto all'ordine del giorno - ha approvato, a norma dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. 281/1997, una deliberazione motivata che ha autorizzato il Ministro dell'istruzione ad adottare l'ordinanza in questione. E', conseguentemente, intervenuta l' [ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020](#), in base alla

quale le lezioni dell'a.s. 2020/2021 nell'intero territorio nazionale potevano avere inizio a decorrere dal **14 settembre 2020**. Le regioni dovevano adottare le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni;

- all'eventuale **conferma** dei **libri di testo** adottati per l'a.s. 2019/2020 (art. 2, co. 1, alinea e lett. d)).

In attuazione, è intervenuta l' [ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020](#);

- a tenere conto delle **necessità** degli **studenti con patologie gravi o immunodepressi** (art. 2, co. 1, alinea e lett. d-bis).

In attuazione, è intervenuta l'[ordinanza n. 134 del 9 ottobre 2020](#).

Infine, il [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020) ha previsto che:

- in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il **personale docente doveva assicurare comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza** e che, fermo restando ciò, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei **dirigenti scolastici**, nonché del **personale scolastico**, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, potevano svolgersi nelle modalità del **lavoro agile** (art. 2, co. 3). A sua volta, il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 32, co. 4 e 6-*quater*) ha previsto che per l'a.s. 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicavano le modalità di **lavoro agile**, tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica. Al contempo, ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, poteva assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni, le istituzioni scolastiche potevano incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di € 10 mln.

Al riguardo, si veda l'ipotesi di [contratto sulla didattica digitale integrata](#) e la conseguente [nota operativa del Ministero dell'istruzione prot. 2002 del 9 novembre 2020](#);

- fino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di **edilizia scolastica**, sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane operavano con i **poteri dei commissari straordinari** (art. 7-*ter*). Tale possibilità è poi stata estesa prima fino al **31 dicembre 2021** dalla **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 812) e, successivamente, fino al **31 dicembre 2026** dal [D.L. 77/2021](#) (L. 108/2021: art. 55, co. 1, lett. a).

Inoltre:

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12) ha autorizzato la spesa di **€ 39,23 mln** per il **2020** da destinare alle **scuole statali e paritarie** per interventi volti a garantire lo svolgimento degli **esami di Stato** dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di **sicurezza**, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12). Per le medesime finalità, ha stanziato (art. 231, co. 7-*bis*), sempre per il 2020, ulteriori **€ 2 mln** da trasferire alla regione autonoma **Valle d'Aosta** e alle province autonome di **Trento** e di **Bolzano** per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza;

Prime istruzioni operative per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 231 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) sono state fornite dal Ministero dell'istruzione con [Nota prot. 1033 del 29 maggio 2020](#).

Con [D.D. 751 del 1 luglio 2020](#) sono stati assegnati agli Uffici scolastici regionali di 17 regioni, per l'attribuzione alle scuole paritarie sede di esame, € 8.251.720.

Con [D.D. 750 del 1 luglio 2020](#) sono stati assegnati all'Ufficio scolastico della Valle d'Aosta per l'attribuzione alle scuole paritarie sede di esame, € 11.425,00;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 231-*bis*) ha previsto che, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potevano essere adottate misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali a derogare (per l'a.s. 2020/2021), nei soli casi necessari, al **numero** minimo e massimo di **alunni per classe**, e ad attivare **ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA** a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse. A tal fine si dovevano utilizzare le risorse del **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione al fine di contenere, nelle **scuole statali**, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'**a.s. 2020/2021**, con uno stanziamento iniziale di **€ 377,6 mln** nel **2020** ed **€ 600 mln** nel **2021**.

In attuazione, è intervenuta l' [OM 83 del 5 agosto 2020](#).

Nel prosieguo, il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 32, co. 1, 2, 3, 5) ha incrementato il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, di tali risorse aggiuntive:

1) € 32 mln nel 2020 ed € 48 mln nel 2021, sono stati destinati: al trasferimento di risorse agli **enti locali competenti in materia di edilizia scolastica**, ai fini dell'acquisizione - in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee - di **ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021**, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche; alla assegnazione di risorse agli **uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità**, al fine di **ampliare la permanenza a scuola degli allievi**, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.

Con [D.I. 28 agosto 2020, n. 109](#), è stato stabilito che le risorse destinate all' **acquisizione in affitto o con altre modalità**, incluso l'acquisto, il leasing o il noleggio di **strutture temporanee**, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche, erano € 70 mln, di cui € 29 mln nel 2020 e € 41 mln nel 2021, e che le stesse erano assegnate prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze didattiche, a seguito di verifica con gli Uffici scolastici regionali e previa rilevazione degli effettivi fabbisogni con avviso pubblico. Le risorse destinate agli uffici scolastici regionali, per il sostegno finanziario ai **patti di comunità**, erano pari a € 3 mln nel 2020 ed € 7 mln nel 2021;

2) € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021, sono stati destinati: al potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis del [D.L. 34/2020 \(L. 77/2020\)](#), consentendo, fra l'altro, la **sostituzione** del personale così assunto **dal primo giorno di assenza**; all'autorizzazione allo svolgimento di **prestazioni di lavoro straordinario** nei mesi di **agosto e settembre 2020** da parte del personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021 e all'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018), anche per remunerare lo svolgimento di **prestazioni aggiuntive** rese dal personale delle istituzioni scolastiche.

Con lo stesso [D.I. 28 agosto 2020, n. 109](#), è stato stabilito che: € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021 erano destinati al **potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis** del D.L. 34/2020 (L. 77/2020); € 0,2 mln erano destinati all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021; € 4,8 mln all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale delle istituzioni scolastiche impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021.

Successivamente, il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 58, co. da 3 a 4-*quinquies*, 5 e 5-*bis*), oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l'a.s. 2020/2021 per l'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, ha incrementato le stesse di € 70 mln per il 2021.

Per l'accesso ai 70 mln (nonché ad ulteriori € 200 mln messi a disposizione per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. " **edilizia leggera**")) per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'a.s. 2021-2022 è stato emanato l' [avviso prot. 26811 del 6 agosto 2021](#).

Con [D.D. 247 del 23 agosto 2021](#) ([qui](#) gli allegati) sono state approvate 3 distinte graduatorie. Il [comunicato stampa](#) fa presente che gli enti ammessi al finanziamento sono: 269 per gli affitti, per un totale di € 26.645.919,66; 247 per i noleggi, per un totale di € 43.190.380,54; 1.299 per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento, per un totale di € 175.112.377,39.

Il medesimo comunicato fa presente che con le risorse stanziare, secondo i dati forniti dagli stessi enti locali, si interviene su una popolazione scolastica di 806.233 studenti, che corrispondono a circa 38.000 classi.

Inoltre, lo stesso [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021):

- ha istituito un **nuovo Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'a.s. 2021/2022**, con una dotazione di € 350 mln nel 2021, da destinare a spese per l'**acquisto di beni e servizi** da parte delle **scuole statali**.

Le risorse sono state ripartite con [D.I. 265 del 16 agosto 2021](#):

- per finalità analoghe, ha autorizzato un contributo complessivo di € 60 mln nel 2021 a favore delle **scuole paritarie**, di cui € 10 mln a favore delle **scuole dell'infanzia paritarie**;

- ha previsto che, nei limiti delle risorse di cui all'art. 231-*bis* del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) non utilizzate entro il 31 luglio 2021 per l'attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA, è possibile l'attivazione di **ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA** a tempo determinato dalla data di presa di servizio **fino al 30 dicembre 2021**. Solo per il personale docente è previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, lo stesso assicura le prestazioni con le modalità del **lavoro agile**. Successivamente, la **L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 326)** ha disposto che il termine di detti **ulteriori incarichi temporanei** attivati con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 sia prorogabile (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso anno scolastico e, dunque, **fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa** indicato.

In attuazione di tale ultima previsione è intervenuto il [Decreto interministeriale 274 del 2 settembre 2021](#), che ha autorizzato la spesa di **€ 422.441.356** nel periodo settembre-dicembre 2021. Le risorse sono così ripartite tra gli uffici scolastici regionali:

a) € 350 mln per il 50% in funzione dell'incidenza del numero degli alunni, per il 20% in base alla presenza di classi con numerosità superiore ai 23 alunni e, per il 30%, in funzione dell'indice di fragilità calcolato dall'ISTAT, che misura le condizioni di fragilità degli alunni rispetto all'ordine di scuola che frequentano;

b) € 50 mln quale elemento perequativo per garantire che ogni ufficio scolastico regionale percepisca una somma corrispondente almeno alla spesa realizzata nel periodo settembre-dicembre 2020 per le finalità di cui all'art. 231-*bis* del D.L. 34/2020;

c) € 22.441.356,00 al fine di garantire la copertura di risorse umane per le istituzioni scolastiche che presentano almeno cinque classi con più di 26 alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 27 alunni (per le scuole secondarie di II grado).

Le risorse di cui alle lett. a) e b) sono destinate alla contrattualizzazione di un **limite massimo di 20.000 unità di personale docente a tempo pieno** per il periodo settembre dicembre 2021;

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 231, co. 1-5, 9, 10, 11 e 12) ha incrementato di **€ 331 mln** per il **2020** il **Fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche per interventi volti a garantire nelle stesse **scuole statali** lo **svolgimento** dell'**a.s. 2020/2021** in condizioni di **sicurezza** e in modo adeguato alla situazione epidemiologica. Le risorse dovevano essere destinate, tra l'altro, a: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni. Successivamente, per il perseguimento di alcune delle stesse finalità, il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 31, co. 1-3) ha incrementato il medesimo Fondo di **€ 150 mln** per il **2021**;
- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 233, co. 1, 2 e 5) ha incrementato di **€ 15 mln** per il **2020** il **Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni**, stabilendo che al riparto dello stesso, solo per l'anno 2020, si sarebbe provveduto anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale (art. 233, co. 1, 2 e 5);
- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 233, co. 3, 4 e 5) ha autorizzato la spesa di **€ 165 mln** per il **2020** a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i **servizi educativi per l'infanzia** e delle **scuole per l'infanzia non statali**, e una spesa complessiva di **€ 120 mln** per le **scuole primarie e secondarie paritarie**, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle **rette** o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza;

Con [DM 118 dell'8 settembre 2020](#) sono stati definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse destinate al sostegno economico alle scuole paritarie primarie e secondarie. Qui il [D.D. 1131](#) e il [D.D. 1132](#) del 14 settembre 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali.

Con [DM 119 dell'8 settembre 2020](#) sono stati definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse destinate ai soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie. Qui il [D.D. 1136](#) e il [D.D. 1137](#) del 15 settembre 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali;

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 232) ha introdotto varie novità in materia di **edilizia scolastica**, finalizzate, in particolare, a **semplificare** le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire **liquidità** agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a **velocizzare** l'esecuzione di interventi **durante il periodo di sospensione** delle attività didattiche, a incrementare di **€ 30 mln** per il 2020 il "fondo per le emergenze" di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica. Specifiche disposizioni hanno riguardato gli interventi finanziati con i c.d. "**mutui BEI**" e quelli connessi alla realizzazione di **scuole innovative**.

Successivamente, il [D.L. 83/2020](#) (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato 1, punto 34), il [D.L. 125/2020](#) (L. 159/2020: art. 1, co. 3, lett. a), il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, punto 31), il [D.L. 52/2021](#) (art. 11 e allegato 2, punto 26) e il [D.L. 105/2021](#) (L. 126/2021: art. 6 e allegato A, numero 17) hanno disposto l'applicazione, da ultimo fino al **31 dicembre 2021**, delle previsioni volte a velocizzare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica e a semplificare le procedure di pagamento degli stessi.

Inoltre, la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 811) ha incrementato lo stesso "fondo per le emergenze" di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Per il riparto dei 30 milioni di euro è stato adottato il [DM 77 del 29 luglio 2020](#).

[Qui](#) la tabella con la ripartizione tra province, città metropolitane e comuni.

- il [D.L. 76/2020](#) (L. 120/2020: art. 8, co. 8) ha disposto che, fino alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica, il Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 procede all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'**ordinato avvio dell'a.s. 2020-2021**, nonché a contenere e **contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali**;
- il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 32-bis, co. 1-3) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un **Fondo** - con una dotazione di **€ 3 mln nel 2020** ed **€ 6 mln nel 2021** - destinato agli **enti locali** per **affitto di spazi** e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche, nonché per il **noleggior di strutture temporanee**. Alla copertura dei relativi oneri si è provveduto mediante ricorso alle risorse destinate alla realizzazione di scuole innovative, scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne, poli per l'infanzia innovativi. Inoltre, ha destinato agli enti locali un importo pari a **€ 10 mln** per ciascuno degli anni **2020 e 2021**, nonché **€ 5 mln** disponibili **in conto residui**, per la realizzazione di **interventi strutturali** o di **manutenzione straordinaria** finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.

In attuazione, è intervenuto il [DM 1 del 4 gennaio 2021](#), che ha definito i criteri per l'assegnazione delle risorse agli enti locali;

- il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 32, co. 6-bis e 6-ter) ha previsto che per l'**a.s. 2020/2021** gli **enti locali**: potevano acquisire, anche in **locazione, edifici e locali** e fornirli alle istituzioni scolastiche anche **in assenza delle certificazioni** previste dalla normativa vigente **in materia di sicurezza** e i **dirigenti scolastici potevano acquisirli in uso**, dopo una **valutazione** congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente locale, dai Vigili del fuoco e dalla ASL, purché fossero comunque rispettate le norme sulla **sicurezza sul lavoro**; potevano stipulare **contratti di locazione** per edifici e locali e fornirli alle scuole **anche in deroga ai vincoli temporali** previsti dalla L. 392/1978;
- il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 26, co. 1-ter), il [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 22), il [D.L. 30/2021](#) (L. 61/2021: art. 2, co. 9), il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 15, co. 4), il [D.L. 105/2021](#) (L. 126/2021: art. 9, co. 3) e il [D.L. 111/2021](#) (art. 2-ter) hanno autorizzato spese finalizzate a garantire la **sostituzione** per il **2020** e il **2021** di **personale docente, educativo e ATA** delle **istituzioni scolastiche**

pubbliche, in relazione ad alcune condizioni di rischio per la salute, ovvero per altre esigenze derivanti dai figli comunque correlate all'emergenza da COVID-19;

- il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 34) ha incrementato di € 580 mln per il 2020 il **Fondo per le emergenze nazionali** (art. 44 del d.lgs. 1/2018) da destinare, per **€ 500 mln**, alle attività di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021 e contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali;
- il [D.L. 137/2020](#) ([L.176/2020](#): art. 21, co. 6-bis-6-quinquies), oltre a quanto già detto, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il **fondo per il recupero dei gap formativi**, con una dotazione, per il 2021, di **€ 5,5 mln**. Il fondo è stato destinato esclusivamente all'attivazione di **attività didattiche extracurricolari in presenza**, per il recupero degli insegnamenti curricolari, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza. Ne è stata prevista la ripartizione tra le **scuole del primo ciclo** con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento.
A sua volta, il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 31, co. 6) ha incrementato di **€ 150 mln** per il **2021 il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi**. L'incremento è stato finalizzato a supportare le scuole nello sviluppo di attività volte a **potenziare l'offerta formativa extracurricolare**, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle competenze disciplinari, nonché a promuovere il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti. Le attività in questione potevano essere svolte **anche nel periodo intercorrente fra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022**.
Inoltre, allo stesso fine, ha destinato **€ 3 mln** per il 2021 alla regione autonoma **Valle d'Aosta** e alle province autonome di **Trento e di Bolzano** per le scuole dei territori di competenza (art. 31, co. 6-bis).

Con riferimento a quanto previsto dal comma 6, con [comunicato del 27 aprile 2021](#) il Ministero dell'istruzione ha reso noto il **c.d. Piano estate**, articolato in 3 fasi, al quale sono destinati anche € 320 mln provenienti dal PON scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 ed € 40 mln provenienti dallo stesso Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Successivamente, per il [riparto](#) dei 150 mln fra le scuole, è intervenuto il [DM 158 del 14 maggio 2021](#).

- la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 504-506) ha destinato alle **scuole statali e paritarie sede di esame di Stato per il 2021 € 30 mln** e ha affidato ad **ordinanze** del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami, anche fra quelli già adottati per l'a.s. 2019/2020 a seguito del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

In attuazione sono intervenute:

- l' [OM 52 del 3 marzo 2021](#), relativa all'esame di Stato conclusivo del **primo ciclo** di istruzione;
- l' [OM 53 del 3 marzo 2021](#), relativa all'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo** di istruzione (qui gli allegati [C/1](#), [C/2](#) e [C/3](#) - relativi alle materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato dell'esame di Stato, rispettivamente nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali -, l' [allegato A](#) – relativo alle tabelle di conversione dei crediti per il terzo e quarto anno e per l'assegnazione del credito del quinto anno – e l' [allegato B](#), recante la griglia di valutazione della prova orale);
- l' [OM 54 del 3 marzo 2021](#), relativa alle modalità di costituzione e di nomina delle **commissioni** dell'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo** di istruzione;

- il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 31, co. 5), ha previsto che l'**assenza dal lavoro** del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle scuole comunali, delle scuole paritarie, delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni per la **somministrazione del vaccino** contro il COVID-19 è **giustificata** e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio;

- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 58, co. 1) ha demandato ad **ordinanze** interministeriali l'adozione di misure per l'**ordinato avvio dell'a.s. 2021/2022**, in merito: a data di **inizio delle lezioni**; **procedure e tempi** riguardanti le **immissioni in ruolo**, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le **supplenze**; eventuale **integrazione e rafforzamento** degli **apprendimenti** a partire **dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni**, quale **attività didattica ordinaria**; necessità degli **studenti con patologie gravi o immunodepressi**.

In attuazione, è intervenuta l' [OM 256 del 6 agosto 2021](#), in base alla quale le attività della scuola dell'infanzia potevano avere inizio il 6 settembre, mentre quelle del primo e del secondo ciclo, compresi i CPIA, il 13 settembre. Le regioni adottano le restanti determinazioni sul calendario, fermi restando i 200 giorni di lezione;

- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 58, co. 4-*septies*) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con uno stanziamento di **€ 6 mln** per il **2021**, le cui risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di **completare l'acquisizione degli arredi scolastici**;
- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 58, co. 4-*sexies*), come già detto, ha previsto l'istituzione di **tavoli di coordinamento presso le prefetture** per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale.

Successivamente, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto, tra l'altro, le seguenti misure:

- ha novellato l'art. 48-*bis* del [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020), che consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la **maggiore spesa** sostenuta dai **comuni e dalle unioni di comuni** per la stipula di contratti di lavoro con il **personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai medesimi enti**:
 - i) **estendendo la vigenza di tale disposizione all'anno scolastico 2021/2022** (precedentemente circoscritta al solo a.s. 2020/2021);
 - ii) specificando che la disposizione riguarda i **contratti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato** (precedentemente il riferimento era ai contratti a tempo determinato) (art. 1-*ter*);
- ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) fino al **31 marzo 2022** – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l'art. 1 del [D.L. 221/2021](#) - l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di **edilizia scolastica**, di cui all'art. 232, commi 4 e 5, del [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020)(art. 5, comma 1);
- ha prorogato (dal 31 dicembre 2021) fino al **31 marzo 2022** – nuovo termine dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19 - la possibilità di effettuare in videoconferenza le riunioni dei **gruppi di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica**; si è poi introdotta la facoltà, anche dopo tale data, di poter continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti (art. 5, comma 2);
- ha autorizzato una spesa, **nel limite di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle **scuole di servizio sociale**, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. Lo stanziamento si aggiunge a quello già previsto - secondo identiche disciplina e misura annua - per il 2022. Inoltre, ai fini di copertura del suddetto stanziamento relativo agli anni 2023 e 2024, ha ridotto - nella stessa misura di 400.000 euro per ciascuno dei due anni - la dotazione del **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi** (art. 5, commi 3-*bis* e 3-*ter*).

Inoltre, la **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#)) ha autorizzato una spesa nel limite di **400.000 euro per l'anno 2022** in favore degli **enti gestori**, aventi finalità non lucrative, delle **scuole di servizio sociale**, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione (art. 1, comma 765). Essa ha inoltre previsto che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli **esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione** per l'anno

scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, potessero, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione (art. 1, comma 956). Sono state quindi adottate: l'[O.M. 64 del 14 marzo 2022](#), recate la disciplina sugli **esami di Stato nel primo ciclo di istruzione** per l'a.s. 2021/2022; l'[O.M. 65 del 14 marzo 2022](#), recante la disciplina dello svolgimento dell'**esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione** nel medesimo anno scolastico **2021/2022** e l'[O.M. 66 del 14 marzo 2022](#), recante "Modalità di costituzione e di nomina delle **commissioni dell'esame di Stato conclusivo** del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022".

Da ultimo, l'art. 36 del [decreto-legge n. 21 del 2022](#) ([legge n. 51 del 2022](#)) ha previsto quanto segue in materia di **scuola**:

- si dispone, nel **limite di spesa** indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli **incarichi temporanei di personale docente** e ATA (c.d. "**organico COVID**") già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data (comma 1);
- si incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di **30 milioni di euro**, il "**Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022**", istituito dall'art. 58, comma 4, del [D.L. 73/2022](#) (comma 2). Tali risorse sono destinate specificamente all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica; vi sono ricompresi anche gli impianti di ventilazione meccanica e gli altri sistemi di igienizzazione dell'aria;
- si uniforma la **disciplina della mobilità dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria** con quella dei docenti della scuola secondaria. Si estende, infatti, ai primi la possibilità di richiedere l'utilizzazione provvisoria, l'assegnazione provvisoria e il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo nella provincia in cui si è titolari, così come è previsto per i docenti delle scuole secondarie (comma 2-bis);
- si integrano - le **graduatorie di merito del concorso ordinario**, per titoli ed esami, finalizzato al **reclutamento del personale docente** per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020, ricomprendendovi candidati idonei (comma 2-ter).

2. Gli interventi specifici per il mondo dell'università e delle istituzioni AFAM

I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore della formazione superiore sono stati previsti dal [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) ([L. 27/2020](#)), che ha inteso **garantire** i docenti, i ricercatori e gli studenti universitari da eventuali **effetti pregiudizievoli** derivanti dalla **sospensione delle attività didattiche in presenza**. L'efficacia di alcune sue previsioni è poi stata in parte prorogata, in parte stabilizzata successivamente. Anche in tal caso, nel prosieguo, le previsioni saranno esposte, per quanto possibile, in maniera accorpata.

In particolare:

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 101, co. 1) ha previsto – in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo – che la data ultima per lo svolgimento dell'**ultima sessione** delle **prove finali** dell'anno accademico 2018/2019 per il conseguimento del titolo di studio era il **15 giugno 2020**. Ha disposto, inoltre, che era conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove. Tali previsioni sono state replicate dal [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 6, co. 7-bis), che, in particolare, ha fissato al **15 giugno 2021** la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali dell'a.a. 2019/2020 per il conseguimento del titolo di studio;

- il [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 101, co. 5) ha previsto che le **attività formative svolte con modalità a distanza** erano **valide** ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della **frequenza obbligatoria**.
L'efficacia di questa previsione era stata poi estesa, in un primo momento, fino al 15 ottobre 2020 dal [D.L. 83/2020](#) (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato, numero 18).
In seguito, il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 33, co. 1, lett. b)) ha disposto l'**equiparazione** a tutti gli effetti, a regime, delle **attività formative** e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a **distanza a quelle svolte in presenza**, stabilizzando la validità delle disposizioni introdotte dal [D.L. 18/2020](#);
- il [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 101, co. 2-4) ha previsto che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con **modalità a distanza**, erano computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei **professori e ricercatori di ruolo**, ed erano valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse erano computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai **ricercatori a tempo determinato** di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai **contratti di insegnamento** (art. 101, co. 2-4.).
Anche l'efficacia di tali previsioni - estesa, in un primo momento, fino al 15 ottobre 2020 dal [D.L. 83/2020](#) (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato, numero 18) - è stata successivamente stabilizzata dal [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 33, co. 1, lett. b));
- il [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 101, co. 6-ter) ha previsto che, per la **valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato** le Commissioni valutatrici tenevano conto delle **limitazioni all'attività di ricerca scientifica** derivanti dallo stato di emergenza (art. 101, co. 6-ter).
L'efficacia di tale previsione è poi stata estesa fino al 15 ottobre 2020 dal [D.L. 83/2020](#) (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato, numero 18), fino al 31 dicembre 2020 dal [D.L. 125/2020](#) (L. 159/2020: art. 1, co. 3, lett. b), numero 2), fino al 30 aprile 2021 dal [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, n. 14), fino al 31 luglio 2021 dal [D.L. 52/2021](#) (art. 11 e allegato 2, n. 9) e fino al **31 dicembre 2021** dal [D.L. 105/2021](#) (L. 126/2021: art. 6 e allegato A, numero 6) ;
- il [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 101, co. 7) ha previsto che si applicavano anche alle Istituzioni **AFAM**, in quanto compatibili, le disposizioni finalizzate a garantire gli studenti e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche.
Anche l'efficacia di tale previsione è stata estesa, in un primo momento, fino al **15 ottobre 2020** dal [D.L. 83/2020](#) (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato, numero 18), e successivamente stabilizzata dal [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 33, co. 1, lett. b));
- il [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020: art. 7-*quater*) ha previsto che la data ultima per lo svolgimento dell'**ultima sessione** delle prove finali per il conseguimento del **titolo di studio** dell'**a.a. 2018/2019** nelle istituzioni AFAM era fissata al **31 luglio 2020**. Con riferimento al conseguimento del titolo di studio relativo all'a.a. 2019/2020, invece, il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2020: art. 6, co. 7-*bis*) ha fissato il termine al **15 giugno 2021**;
- il [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 101, co. 6) ha differito vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'**abilitazione scientifica nazionale (ASN)** per le tornate 2018-2020 e 2021/2023. Ulteriori differimenti dei termini sono stati poi operati dal [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020: art. 7-*bis*), che ha

anche istituito un **VI quadrimestre** nella tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, e, da ultimo, dal [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 6, co. 6 e 6-bis), che ha anche differito un termine relativo alla tornata 2021/2023;

- il [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 100, co. 1) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il **Fondo per le esigenze emergenziali** del sistema delle **università, anche non statali** legalmente riconosciute, delle istituzioni **AFAM** (nonché degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR), con una dotazione pari a **€ 50 mln** per il **2020**, disponendo che delle risorse potevano beneficiare anche i **collegi universitari di merito accreditati**. Per il sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, la L. di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#), art. 1, co. 301) ha peraltro previsto il rifinanziamento del Fondo perequativo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) dall'art. 1, co. 521, primo periodo della **L. 178/2020** (L. di bilancio 2021). Nello specifico, il Fondo, con una dotazione di **€ 5 mln** per il **2021**, è stato istituito al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e, in particolare, di **mitigare gli effetti della crisi economica** derivante dall'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

Con specifico riferimento al Fondo per le esigenze emergenziali, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 236, co. 1) ha previsto un incremento di **€ 62 mln** per il **2020**, da utilizzare prioritariamente per iniziative a **sostegno degli studenti** che necessitassero di servizi o strumenti per l'**accesso alla ricerca o alla didattica a distanza**.

In attuazione, è intervenuto il [DM 294 del 14 luglio 2020](#) che ha operato la seguente ripartizione: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 45 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 4 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#)); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 4.450.000 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 550.000 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 1 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 7 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#).

Nel prosieguo, la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 525) ha assegnato al Fondo, per il **2021**, **€ 34,5 mln**.

Da ultimo, il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 33) ha incrementato il Fondo, per il **2021**, di **€ 78,5 mln**. In particolare, l'incremento è destinato all'acquisto di **dispositivi digitali per gli studenti**, o di **piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza**, nonché agli interventi di **ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture** per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Le risorse stanziare per il 2021 sono state ripartite con [DM 734 del 25 giugno 2021](#) che, in particolare, ha destinato: € 76 mln alle università statali, di cui € 17,90 mln per le finalità di cui all'art. 100 del D.L. 18/2020 ed € 58,10 mln per le finalità di cui all'art. 33 del D.L. 41/2021; € 7 mln alle università non statali, di cui € 4,50 mln per le finalità di cui all'art. 100 del D.L. 18/2020 ed € 2,50 mln per le finalità di cui all'art. 33 del D.L. 41/2021; € 8 mln alle istituzioni AFAM statali, di cui € 2,15 mln per le finalità di cui all'art. 100 del D.L. 18/2020 ed € 5,85 mln per le finalità di cui all'art. 33 del D.L. 41/2021; € 1 mln alle istituzioni AFAM non statali, di cui € 0,65 mln per le finalità di cui all'art. 100 del D.L. 18/2020 ed € 0,35 mln per le finalità di cui all'art. 33 del D.L. 41/2021; € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2,35 mln per le finalità di cui all'art. 100 del D.L. 18/2020 ed € 0,65 mln per le finalità di cui all'art. 33 del D.L. 41/2021; € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 6,95 mln per le finalità di cui all'art. 100 del D.L. 18/2020 ed € 11,05 mln per le finalità di cui all'art. 33 del D.L. 41/2021;

- il [D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020](#): art. 6, co. 2) ha previsto che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca potevano essere individuate, fra l'altro, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le **attività pratiche o di tirocinio** previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio (art. 6, co. 2).

In attuazione, è intervenuto il [DM 29 aprile 2020, n. 58](#) recante la definizione delle modalità di svolgimento delle **attività pratiche e laboratoriali obbligatorie e necessarie per il conseguimento dei titoli di studio** universitari;

- il [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020: art. 7) ha previsto che le **procedure elettorali** degli organi di università e istituzioni AFAM erano sospese fino al 30 giugno 2020 e che gli **organi in carica proseguono** nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi.
Successivamente, il [D.L. 83/2020](#) (L. 124/2020: art. 1, co. 3 e allegato, numero 24), il [D.L. 125/2020](#) (L. 159/2020: art. 1, co. 3, lett. a)), il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, n. 20) e, da ultimo, il [D.L. 25/2021](#) (L. 58/2021: art. 3-*quater*) hanno prorogato, prima al 15 ottobre 2020, poi al 31 dicembre 2020, poi ancora al 30 aprile 2021 e, da ultimo, al **31 ottobre 2021**, l'efficacia delle previsioni finalizzate a garantire la continuità degli organi collegiali e monocratici. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, subentra nell'incarico il sostituto individuato dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. In particolare, con il [D.L. 25/2021](#) (L. 58/2021) è stata introdotta anche la possibilità per i medesimi enti di individuare **modalità, anche telematiche, di svolgimento delle procedure elettorali** per il rinnovo degli organi che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio. Inoltre, è stato previsto che, ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti ha decorrenza immediata;
- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 3) ha previsto, per il **2020**, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di **€ 165 mln** e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di **€ 8 mln**, allo scopo di ampliare il numero degli studenti beneficiari dell'**esonero**, totale o parziale, dal pagamento del **contributo onnicomprensivo annuale**.

In attuazione, è intervenuto, anzitutto, il [DM 234 del 26 giugno 2020](#) che ha disposto che le **università statali** dovevano, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l' **a.a. 2020/2021**:

- a) all' **esonero totale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con **ISEE non superiore a € 20.000**. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati **€ 50 mln**;
- b) ad incrementare l'entità dell' **esonero parziale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con **ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000**. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati **€ 65 mln**;
- c) a disporre **ulteriori interventi** di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati **€ 50 mln**.

Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le università erano tenute a comunicare entro il **15 novembre 2020** i dati parziali e, entro il **15 marzo 2021**, i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.

[Qui](#) il riparto.

Successivamente, è intervenuto il [DM 295 del 14 luglio 2020](#) che ha disposto che le **istituzioni AFAM statali** dovevano provvedere, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l'a.a. 2020/2021:

- a) all'**esonero totale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con **ISEE non superiore a € 20.000**. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati **€ 2,5 mln**;
- b) ad incrementare l'entità dell'**esonero parziale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con **ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000**. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati **€ 3 mln**;
- c) a disporre **ulteriori interventi di esonero** autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati **€ 2,5 mln**.

Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le università erano tenute a comunicare entro il **15 novembre 2020** i dati parziali e, entro il **15 marzo 2021**, i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.

[Qui](#) il riparto.

Successivamente, la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 518) ha confermato, a decorrere **dal 2021**, l'incremento del **FFO € 165 mln annui** e del **Fondo** per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni **AFAM statali** di **€ 8 mln annui**, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'**esonero**, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

In attuazione sono intervenuti:

- per le **università statali**, il [DM 1014 del 3 agosto 2021](#) che ha destinato, **a decorrere dal 2021: € 70 mln** all'**esonero totale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con

ISEE non superiore a € 22.000; € 60 mln ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000 , **graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo** dovuto ai sensi della L. 232/2016 (**80%** tra € 22.000 ed € 24.000, **50%** tra € 24.000 ed € 26.000, **25%** tra € 26.000 ed € 28.000, **10%** tra € 28.000 ed € 30.000); **€ 35 mln** a disporre **ulteriori interventi di esonero** autonomamente definiti, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.

Ha, altresì, disposto che, in relazione agli esiti del monitoraggio, quanto da esso previsto può essere **rimodulato** con successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno antecedente l'a.a. di applicazione degli interventi;

- per le **istituzioni AFAM statali**, il [DM 1016 del 4 agosto 2021](#) che ha destinato, a decorrere dal 2021: **€ 3,5 mln** all'**esonero totale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con **ISEE non superiore a € 22.000; € 3 mln** ad incrementare l'entità dell' **esonero parziale** dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con **ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo** dovuto ai sensi della L. 232/2016 (**80%** tra € 22.000 ed € 24.000, **50%** tra € 24.000 ed € 26.000, **25%** tra € 26.000 ed € 28.000, **10%** tra € 28.000 ed € 30.000); **€ 1,5 mln** a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.

Ha, altresì, disposto che, in relazione agli esiti del monitoraggio, quanto da esso previsto può essere **rimodulato**, con successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno antecedente l'a.a. di applicazione degli interventi;

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 4) ha incrementato il **Fondo integrativo statale** per la concessione delle **borse di studio** di **€ 40 mln** per il **2020**.

Successivamente, la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 519) ha incrementato il Fondo di **€ 70 mln annui dal 2021**;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 29, co. 1-*bis*) ha destinato **€ 20 mln** del complessivo incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al **rimborso, fino al 31 luglio 2020**, del **canone dei contratti di locazione** stipulati da **studenti** appartenenti ad un nucleo familiare con **ISEE fino a € 15.000, residenti in luogo diverso** rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

In attuazione, è intervenuto il [DM 57 del 14 gennaio 2021](#).

Successivamente, la più volte citata **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 526-527) ha istituito nello stato di previsione del MUR un Fondo, con una dotazione di **€ 15 mln** per il **2021**, destinato agli studenti fuori sede iscritti alle **università statali** appartenenti ad un nucleo familiare con un **ISEE non superiore ad € 20.000**, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

In attuazione, è intervenuto il [DM 1013 del 30 luglio 2021](#);

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 182, co. 1-*bis* e 1-*ter*) ha riconosciuto per il **2020** ad alcune categorie di **studenti** iscritti ai corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione, nel limite di spesa di **€ 10 mln**, la **concessione gratuita di viaggio** sulla **rete ferroviaria italiana** per la durata di **un mese** a scelta e l'**ingresso a titolo gratuito**, per il medesimo periodo, in **musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche** situati nel territorio nazionale e nelle **mostre didattiche** che si dovevano svolgere in essi;

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 5) ha previsto che i **dottorandi di ricerca titolari di borse di studio** che terminavano il percorso di dottorato nell'a.a. 2019/2020 potevano chiedere una **proroga di 2 mesi** del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, per il 2020 il **FFO** è stato incrementato di **€ 15 mln**.

Successivamente, il [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 21-*bis*) ha previsto, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che i dottorandi che avessero già beneficiato della proroga prevista dal D.L. 34/2020 potevano presentare una **ulteriore richiesta di proroga**, non superiore a **3 mesi**, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio. Ha, inoltre, disposto che della proroga potevano fruire **anche i dottorandi non percettori di borsa di studio**, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. A tali fini, il **FFO** è stato incrementato di **€ 21,6 mln** per il 2021. Da ultimo, il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 33, co.

da *2-bis a 2-quinquies*) ha previsto la possibilità per i dottorandi di ricerca (indipendentemente dal ciclo di dottorato) di richiedere una proroga del termine finale del corso, per **non più di 3 mesi**, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio. Anche in tal caso possono fruire della proroga i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un corso di dottorato. A tal fine, il FFO è stato incrementato di **€ 61,6 mln** per il 2021;

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 5) ha previsto che, per il 2020, il termine per la conclusione della **selezione per l'ammissione** ai corsi di dottorato era differito (dal 30 settembre) al **30 novembre**;
- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 243, co. 1, capoverso 65-sexies) ha destinato **€ 3 mln annui**, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, al finanziamento in via sperimentale, per gli anni **dal 2021 al 2023**, da parte dei **comuni presenti nelle aree interne del Paese**, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati di ricerca (c.d. **dottorati comunali**) finalizzati allo studio e alla realizzazione di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l'Agenda 2030.

Criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali sono stati definiti con [D.L. 725 del 22 giugno 2021](#);

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 6) ha previsto la possibilità di **prorogare** la durata degli **assegni di ricerca** – che possono riguardare sia le università che gli enti pubblici di ricerca - in essere al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca. Inoltre, ha previsto (art. 250, co. 5) che le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca e le **procedure di reclutamento** già bandite dagli enti pubblici di ricerca potevano essere concluse con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in **videoconferenza**;
- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 2) ha disposto che, per l'**acquisto di beni e servizi informatici** e di connettività inerenti all'**attività didattica** delle **università statali** e delle istituzioni **AFAM**, **non** trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della **Consip**;
- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 7) ha posticipato (dal 2021) al **2023** l'applicazione delle **penalizzazioni economiche** previste – nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie – per le **università statali** che **non hanno rispettato il fabbisogno finanziario** programmato nell'esercizio precedente. Inoltre, con riferimento allo stesso fabbisogno, ha previsto (art. 238, co. 8) che, nel **calcolo** dell'ammontare complessivo da non superare, si considerano (oltre all'incremento del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze), le **maggiori risorse** assegnate, in ciascun anno di riferimento, al **FFO**;
- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 217-bis) ha incrementato di **€ 3 mln** per il **2020** le risorse stanziare per sostenere le **attività sportive universitarie** e la **gestione** dei relativi **impianti**, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 217-bis).

Le risorse sono state impegnate con [D.D. 30182 del 3 novembre 2020](#).

Lo stesso [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#)) ha introdotto, poi, un **Piano di investimenti straordinari nella ricerca**, che prevede:

- l'autorizzazione all'assunzione, nel **2021**, di **ricercatori universitari** a tempo determinato di **tipo B** e di **ricercatori** a tempo indeterminato negli **enti pubblici di ricerca**. A tal fine, dal 2021 il **FFO** è stato incrementato di **€ 200 mln annui**; il Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (**FOE**) è stato incrementato di **€ 50 mln annui**, di cui € 45 mln da ripartire fra gli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR ed € 5 mln da ripartire fra gli altri enti pubblici di ricerca, ad esclusione di Istituto superiore di sanità ed ENEA (art. 238, co. 1-3).

Con riferimento ai ricercatori universitari, è intervenuto il [DM 856 del 16 novembre 2020](#) (3.331 posti). Successivamente, con [DM 374 del 16 aprile 2021](#) il termine per l'assunzione è stato differito al **31 ottobre 2022** per consentire la conclusione delle procedure di reclutamento, rallentate dalla pandemia.

I criteri per la ripartizione dei 45 mln destinati agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR sono stati definiti con [DM 802 del 29 ottobre 2020](#). [Qui](#) la ripartizione;

- la definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di un **nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale** (PRIN) che, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. A tale scopo, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (**FIRST**) è stato incrementato di **€ 250 mln** per il **2021** e di **€ 300 mln** per il **2022** (art. 238, co. 4);

In attuazione, è intervenuto il [DM 443 10 agosto 2020](#) che, in particolare, ha previsto che le risorse finanziarie previste dall'art. 238, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) sono rese disponibili per gli anni 2020, 2021 e 2022 anche con un'unica procedura di finanziamento, da definirsi con uno o più bandi, recante il riparto delle stesse in più anni finanziari, e con eventuale indicazione di finestre di apertura annuale per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti ammissibili;

- l'incremento del **FFO** di **€ 100 mln** per il **2021** ed **€ 200 mln** annui a decorrere **dal 2022**, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, co. 5);
- per il **2020**, la **non applicazione** alle università, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia delle previsioni in materia di **risparmio** di spesa nel **settore informatico** introdotte dalla legge di bilancio 2020 (art. 238, co. 6).

Successivamente, il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 6, co. 5) ha esteso tale previsione al **2021**;

- l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di **progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale** (art. 238, co. 7).

A sua volta, il [D.L. 73/2021](#) (art. 61), al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, ha istituito nello stato di previsione del MUR il "**Fondo italiano per la scienza**" con una dotazione iniziale di **€ 50 mln** per il **2021** ed **€ 150 mln** a decorrere **dal 2022**. Le risorse del Fondo devono essere assegnate attraverso **procedure competitive** ispirate ai parametri dello *European Research Council* (ERC), con particolare riferimento alle tipologie "*Starting Grant*" e "*Advanced Grant*".

Le disposizioni attuative sono state adottate con [DM 841 del 15 luglio 2021](#)

Qui il primo bando adottato con [D.D. 2281 del 28 settembre 2021](#) ([qui](#) l'allegato);

- Il [D.L. 76/2020](#) (L. 120/2020: l'art. 19, co. 6-*quater*) ha disposto che i **collegi universitari di merito** mantenevano il proprio status a prescindere dal rispetto, nell'a.a. 2019/2020, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento. Tale previsione è stata replicata, con riferimento all'a.a. 2020/2021, dal [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 31, co. 1-*bis*);

- il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020) ha previsto, oltre a quanto già detto, che, limitatamente all'**a.a. 2020/2021** – ma, **ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020** - le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, potevano **rimodulare**, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle **borse di studio** destinate agli **studenti fuori sede** e potevano considerare come fuori sede - in deroga all'art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001 - lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prendeva alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio era utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, **purché non inferiore a 4 mesi** (art. 33, co. 2);
- il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 31, co. 5), ha previsto che l'assenza dal lavoro del personale delle università e delle istituzioni AFAM per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio;
- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 60, co. 1) ha istituito nello stato di previsione del MUR, in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, un Fondo, da destinare ad università e istituzioni AFAM, con una dotazione di **€ 50 mln** per il **2021**, al fine di favorire l'attività di **orientamento e tutorato** a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di **azioni di recupero e inclusione**, anche con riferimento agli **studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento**.

In attuazione, è intervenuto il [DM 752 del 30 giugno 2021](#).

Si ricorda che il 14 dicembre 2020 l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in risposta anche a un'esigenza rappresentata a livello europeo da parte di ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ha avviato il [Progetto Didattica a distanza- DAD](#), i cui risultati saranno anche riportati all'interno del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca e saranno comunicati all'ENQA per una comparazione tra le diverse esperienze europee.

In particolare, l'ANVUR ha definito tre questionari DaD rivolti a destinatari diversi:

- 1 – Governance dell'emergenza – Destinatari: Rettore/Direttore di ogni Ateneo. Le [risposte](#) al [questionario](#) sono state fornite dal 14 dicembre 2020 all'8 febbraio 2021;
- 2 – Didattica a Distanza – Destinatari: Docenti. Anche in questo caso, le [risposte](#) al [questionario](#) sono state fornite dal 14 dicembre 2020 all'8 febbraio 2021;
- 3 – Didattica a Distanza – Destinatari: Studenti. In base al [comunicato](#), ANVUR invierà una nota a tutti gli atenei, fornendo maggiori informazioni in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti.

3. Gli esami di abilitazione professionale e le attività pratiche o di tirocinio

Da ultimo, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto misure relative agli esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale. In particolare, si dispone la **proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022** dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di **svolgimento secondo modalità particolari** degli **esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni** nonché delle **attività pratiche o di tirocinio** previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale) (art. 6, comma 4).

4. Gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) concernenti il settore dell'istruzione

La sfida relativa al settore dell'istruzione viene affrontata dal **PNRR** dell'Italia attraverso la combinazione di **investimenti e riforme**, che intendono innanzitutto rispondere alle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020 in ordine, fra l'altro, al **miglioramento delle competenze, soprattutto digitali, e dei risultati scolastici**, nonché alla necessità di sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità. Per un

approfondimento sugli investimenti e le riforme del PNRR concernenti il settore dell'istruzione e sul loro **stato di attuazione**, si rinvia all' [apposita sezione del Portale](#) della documentazione parlamentare.